



**NEWSLETTER
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE**

**Progetto “Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Firenze” dell’ASGI
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)**

L’Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Firenze si prefigge lo scopo di rafforzare la struttura, le attività e i servizi messi a disposizione dall’ASGI nell’ambito del già esistente servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, al fine di estendere il monitoraggio e l’intervento legale sulle discriminazioni istituzionali o private.

Si invitano tutti gli interessati a segnalare eventuali atti di discriminazione provenienti dalle istituzioni o da soggetti privati all’indirizzo mail: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Si potrà in tal modo fruire del servizio di consulenza legale on line, che prevede anche l’esercizio di strategie di moral suasion (invio al soggetto attivo della persecuzione di memorie e prese di posizione motivate con l’invito a cessare la discriminazione e rimuoverne gli effetti) e la promozione di cause pilota o strategiche.

*Dott.ssa Rita Ricci
ASGI*

con il supporto di



2012 n. 1

SOMMARIO

I. AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSE DALL'ANTENNA ANTI-DISCRIMINAZIONE DI FIRENZE

- 1. Esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado**
- 2. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali dovrà esprimersi sulla legittimità del Decreto Ministeriale 20/4/2006 n. 239 nella parte in cui esclude i cittadini stranieri dalla possibilità di ottenere tariffe agevolate per l'ingresso nei musei**
- 3. Il Tribunale di Firenze sospende, *inaudita altera parte*, la formazione della graduatoria del bando indetto dal Comune di Scandicci per l'assunzione di personale disabile, in quanto escludente i cittadini extracomunitari, a seguito del ricorso presentato dai legali dell'Antenna**
- 4. L'INPS revoca in autotutela il provvedimento di rifiuto all'erogazione delle prestazioni assistenziali richieste da una cittadina straniera invalida al 100% a seguito del procedimento antidiscriminazione presentato dai legali dell'Antenna**
- 5. Ricorso contro l'Istituto Superiore Sanità per aver indetto, dal 3 agosto c.a., 18 concorsi discriminatori**
- 6. Il Tribunale di Roma dichiara la propria incompetenza territoriale per il ricorso presentato dall'ASGI contro l'esclusione dei medici extracomunitari dai corsi di specializzazione in medicina generale**
- 7. L'ASGI, l'Associazione ROM SINTI @ POLITICA ABRUZZO e quattro persone di origine rom chiedono il risarcimento danni per molestia razziale nei confronti della Lega Nord e del Popolo della Libertà**

II. AZIONI ED INTERVENTI LEGALI IN PROGRAMMA

- 1. Attività di *moral suasion* nei confronti del Comune di Firenze per aver rifiutato, ad una famiglia di origini rom, l'iscrizione nell'anagrafe comunale**

2. **Azione civile contro la discriminazione nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) in riferimento all'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. (Decreto n. 82/2012)**
3. **Azione civile contro la discriminazione nei confronti di giornalisti e direttori responsabili di testate giornalistiche per la pubblicazione di articoli di giornale intrisi di razzismo**

III. INIZIATIVE, DOCUMENTI E CONTATTI

I. AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado

L'Antenna Territoriale di Firenze, insieme all'Antenna di Roma, scrive al Ministro Profumo per chiedere la modifica del bando al fine di consentire la partecipazione dei cittadini stranieri aventi diritto

Con il decreto n. 82/2012 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto, su base regionale, un concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Il bando di concorso citato prevede tra i requisiti necessari per la partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, con conseguente illegittima esclusione degli aspiranti docenti di cittadinanza non comunitaria, anche se titolari di titolo abilitativo all'insegnamento – il quale può essere conseguito anche dai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti attraverso lo svolgimento del cd. tirocinio formativo attivo (TFA) – e di ogni altro requisito di capacità e competenza previsto dal bando di concorso.

Le Antenne hanno chiesto la rettifica del bando per consentire agli aventi diritto la partecipazione ed agirà in giudizio ai sensi dell'art. 28 D.lgs 150/11 qualora la richiesta non venga accolta.

Il testo della lettera inviata dall'ASGI al Ministro dell' Istruzione in data 03.10.2012 può essere scaricata dal link

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_miur_03102012.pdf

Approfondimento tecnico

L'esclusione dei cittadini extracomunitari dalla possibilità di partecipare ai bandi per accedere al pubblico impiego configura un comportamento discriminatorio in quanto viola il principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti e nazionali sancito dall'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, il quale rinvia alla Convenzione OIL n. 143/1975.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 139 del 15.04.2011, proprio sotto il profilo del

contrasto con la fonte internazionale richiamata, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, sollevata dal Tribunale di Rimini, di legittimità costituzionale dell'art. 38, co. 1 del T.U. pubblico impiego, (nella parte in cui afferma che “I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche”) ritenendo possibile e doverosa un'interpretazione conformativa della predetta disposizione perché “la norma in sé non preclude l'accesso ai posti pubblici da parte di cittadini extracomunitari”.

Eventuali limitazioni all'accesso degli stranieri al pubblico impiego sono possibili nei soli casi imposti dall'interesse nazionale ovvero solo quando si tratta di posizioni lavorative implicanti l'esercizio di attività attinenti ad una funzione pubblica che comportano l'esercizio di pubblici poteri nelle forme proprie della P.A., per le quali è precluso l'accesso agli stessi cittadini comunitari. A questo punto è sufficiente osservare che l'aver previsto la partecipazione ai concorsi dei cittadini comunitari significa che la stessa amministrazione concorda sulla inesistenza di una questione di “pubbliche funzioni”.

Oltre alle norme sopra richiamate, il bando manca di considerare ulteriori e specifiche disposizioni provenienti da fonti comunitarie direttamente applicabili in Italia che, in ottica di tutela minima, garantiscono la parità di trattamento nell'accesso al lavoro a determinate categorie di persone: in particolare ai familiari dei cittadini dell'Unione Europea (art. 19 del d.lgs. n. 30/2007), ai familiari di cittadini italiani (art. 23 del d.lgs. n. 30/2007), ai soggiornanti di lungo periodo (art. 11 comma 1 della direttiva 2003/109/CE), ai rifugiati (art. 25 del d.lgs. n. 251 del 19.11.07).

2. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali dovrà esprimersi sulla legittimità del Decreto Ministeriale 20/4/2006 n. 239 nella parte in cui esclude i cittadini stranieri dalla possibilità di ottenere tariffe agevolate per l'ingresso nei musei

A seguito dell'esposto presentato dall'Antenna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Ufficio legislativo dovrà esprimersi in merito alla discriminazione rilevata

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha incaricato il suo Ufficio Legislativo a redigere un parere in merito alla questione avente ad oggetto i profili discriminatori del Decreto Ministeriale 20/4/2006 n. 239 nella parte in cui, all'art. 1 comma 3, esclude i cittadini stranieri dalla possibilità di ottenere tariffe agevolate per l'ingresso ai musei. La problematica è stata sollevata dall'Antenna a seguito della segnalazione pervenuta da un cittadino straniero in cui rilevava che il Comune di Firenze promuove la cd. Firenze Card, ovvero una tessera il cui acquisto

permette di accedere a titolo gratuito ai principali musei, ville e giardini storici della città di Firenze ai soli minori cittadini dell'Unione Europea che accompagnano il titolare della Card.

L'esclusione dei cittadini extracomunitari dal suddetto beneficio pone in essere un comportamento illegittimo ai sensi dell'art. 43 comma 2 lett. b) del D.lgs. 286/98 secondo cui si ha discriminazione quando allo straniero vengono rifiutati beni o servizi offerti al pubblico, ovvero gli vengono imposte condizioni più svantaggiose soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.

L'Antenna ha proceduto ad inoltrare una missiva al Comune di Firenze chiedendo l'adozione di misure idonee a porre fine alla discriminazione la quale, tuttavia, non è stata accolta proprio in virtù del Decreto Ministeriale citato.

Si è reso quindi opportuno sollecitare il Ministero per i Beni Culturali la cui Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea il quale ha comunicato all'Antenna di aver richiesto all'Ufficio legislativo un parere in merito alla questione.

3. Il Tribunale di Firenze sospende, inaudita altera parte, la formazione della graduatoria del bando indetto dal Comune di Scandicci per l'assunzione di personale disabile a seguito del ricorso presentato dai legali dell'Antenna

I legali dell'Antenna hanno presentato un'azione civile antidiscriminazione in favore dell'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto, in data 24 settembre c.a., un concorso per l'assunzione di personale disabile escludente i cittadini extracomunitari. Con provvedimento del 18 ottobre c.a. il Tribunale di Firenze ha provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria fissando per il 6 novembre c.a. udienza per il prosieguo del giudizio.

In caso di positiva definizione della vertenza, si fa salva la possibilità per i cittadini extracomunitari disabili ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni, di accedere, in condizioni di parità con i cittadini comunitari, al concorso.

Oltre alle norme che regolano l'accesso al pubblico impiego (v. punto 1), il bando viola altresì la stessa legge 68/99, richiamata nell'avviso di selezione, che tutela i disabili senza distinzione di nazionalità.

L'azione civile antidiscriminazione si è resa necessaria in quanto la richiesta di modifica del bando rivolta più volte dall'Antenna al Dirigente dell'Ufficio GEAPER è stata ritenuta "priva di fondamento".

4. L'INPS ha revocato in autotutela il provvedimento di rifiuto all'erogazione delle prestazioni assistenziali richieste da una cittadina extracomunitaria invalida al 100% a seguito dell'azione civile contro la discriminazione presentata dai legali dell'Antenna

A seguito del ricorso antidiscriminazione proposto nei confronti dell'INPS, per non aver concesso le prestazioni assistenziali richieste da una cittadina extracomunitaria disabile al 100% perché non in possesso della carta di soggiorno, l'Istituto ha revocato in autotutela il provvedimento di diniego.

Il rifiuto disposto dall'INPS è da considerarsi illegittimo in quanto viola il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali ai sensi delle norme del Testo Unico Immigrazione e delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Approfondimento tecnico

Il legislatore italiano, all'art. 39 della L. n. 40/98, regolamentato con l'art. 41 del d.lgs. n. 286/98, ha riconosciuto che gli *“stranieri titolari della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE di lunga durata) e di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno [...] sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle [...] per gli invalidi civili”*. Tale norma ha espressamente riconosciuto la parità di trattamento in materia di assistenza sociale, ed in particolare di fruibilità delle prestazioni in materia di invalidità civile, tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari, purché quest'ultimi siano in possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile.

L'esclusione posta in essere dall'amministrazione, evidentemente, trae origine dall'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 secondo cui *“ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”*.

La norma in questione, che nella sua formulazione originaria perseguiva chiaramente finalità restrittive dell'art. 41 Dlgs. 286/98, conduceva anche a conseguenze decisamente irragionevoli, se si considera che, da un lato, il possesso della carta di soggiorno presuppone il possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo della pensione sociale, ma che, dall'altro lato, tra i

requisiti necessari per ottenere le prestazioni assistenziali, è richiesto di non possedere redditi superiori a tale limite. Appare evidente che l'intento sotteso all'emanazione dell'art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000 fosse proprio quello di limitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza, costituenti un diritto soggettivo, ai soli titolari della carta di soggiorno, introducendo, in luogo del principio di piena parità di trattamento originariamente sancito dall'art. 41 del d.lgs. n. 286/98, una sostanziale discriminazione tra i cittadini extracomunitari titolari del normale permesso di soggiorno da un lato, e i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno dall'altro.

Infine, più recentemente, il contrasto con norme sia di rango costituzionale sia internazionale è stato rilevato dalla Corte Costituzionale che, con tre sentenze (n.187/10, n.11/09 e n.306/08) ed un'ordinanza (n. 285/09), ha dichiarato incostituzionale l'art. 80 comma 19 in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117 primo comma della Costituzione ritenendo che al di là dalla configurazione "nominalistica" dell'istituto, ciò che assume rilievo è che la prestazione sia "*destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di "sostentamento" atto ad assicurarne la sopravvivenza*" (Corte Cost. sentenza n. 187/2010).

La Corte ha così riaffermato che, se tale è il ruolo fondamentale dell'assegno di invalidità, ne consegue che, una volta accertati i requisiti sanitari, l'unico requisito che può essere legittimamente richiesto per l'erogazione di simili prestazioni non è il possesso di un reddito, ma solo il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato. Il cittadino non comunitario deve quindi dimostrare di non essere sul territorio per un periodo breve, ovvero deve, ai sensi dell'art. 41 Dlgs 286, essere titolare di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno. Una volta dimostrato tale requisito, non può essere discriminato da particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 306 del 2008).

In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto "*irragionevole subordinare l'attribuzioni di prestazioni assistenziali [...], il cui presupposto è tra l'altro la disabilità al lavoro, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio proprio la titolarità di un reddito*". Irragionevolezza che, nel percorso logico della Corte, collide con il principio di non discriminazione, nonché con il diritto fondamentale alla salute, garantito ai cittadini stranieri legittimamente soggiornanti sul territorio in misura paritaria ai cittadini italiani.

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14733/2011 dd. 5 luglio 2011, ha definitivamente riconosciuto ad una cittadina marocchina,

invalida civile, regolarmente soggiornante in Italia, il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS seppur in mancanza di possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

5. Ricorso contro l'Istituto Superiore Sanità per aver indetto, dal 3 agosto c.a., 18 concorsi discriminatori

È stata presentata un'azione civile di non discriminazione presso il Tribunale di Roma, in ragione della sede della parte convenuta, nei confronti dell'Istituto Superiore Sanità per aver indetto, dal 3 agosto c.a., 18 concorsi aventi ad oggetto l'assegnazione di borse di studio o l'assunzione di personale stabilendo che, alle suddette selezioni, non possono partecipare i candidati non in possesso della cittadinanza comunitaria.

L'Antenna ha denunciato il carattere discriminatorio del comportamento dell'Istituto, chiedendo il differimento dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione ai bandi già indetti al fine di consentire l'accesso, in condizione di parità, agli studenti e ai lavoratori regolarmente residenti sul territorio titolari dei requisiti voluti dal bando per la realizzazione delle finalità ivi previste. Tuttavia, l'Istituto ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta rilevando la complessità dell'attuale quadro normativo e la non univocità della giurisprudenza in materia ed, a tal proposito, ha citato il parere n. 15 del 2010 redatto dall'UNAR sull'accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini extracomunitari.

L'Antenna ha replicato alla suddetta facendo presente che, allo stato attuale, il quadro normativo di riferimento non poteva più dirsi confuso e/o equivoco anche e soprattutto alla luce della motivazione offerta dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 139/2011 - sentenza che aveva determinato, tra l'altro, l'emanazione, da parte dell'UNAR, di un successivo parere datato 6.6.2011 difforme dal precedente.

Nonostante si sia proceduto a sollecitare una solerte risposta data l'imminente scadenza dei bandi fissata per il 24 settembre (anche perché, nelle more, i termini per la presentazione delle domande di ben 13 bandi erano già stati spirati) l'Istituto non ha più replicato e, pertanto, è stato necessario presentazione un'azione civile contro la discriminazione.

6. Il Tribunale di Roma dichiara la propria incompetenza territoriale per il ricorso presentato dall'ASGI contro l'esclusione dei medici extracomunitari dai corsi di specializzazione in medicina generale

In data 17 maggio c.a. l'ASGI ha presentato un ricorso antidiscriminazione nei confronti del Ministero della Salute per aver dato esecuzione, in data 17 aprile 2012, ai bandi indetti dalle Regioni per il Concorso generale per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale 2012/2015. I bandi, infatti, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2006, escludono, dalla possibilità di partecipazione, i medici cittadini extracomunitari anche se in possesso dei requisiti di competenza.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sostenendo che l'art. 28 del D.Lgs. 150/2011, nel disciplinare l'azione di discriminazione, ha disposto la competenza del Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio e, pertanto, nel caso di specie, competente ad esaminare la domanda dell'ASGI sarebbe il Tribunale di Torino ovvero dove ha sede legale l'Associazione.

Tuttavia, l'ordinanza presenta aspetti censurabili e verrà presentato un ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

Per un approfondimento si veda il seguente link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2232&l=it

7. L'ASGI, l'Associazione ROM SINTI @ POLITICA ABRUZZO e quattro persone di origine rom chiedono il risarcimento danni per molestia razziale nei confronti della Lega Nord e del Popolo della Libertà

Il 19 dicembre prossimo si terrà, presso il Tribunale di Pescara, la prima udienza nell'ambito dell'azione civile promossa dall'ASGI e dall'Associazione ROM SINTI @ POLITICA ABRUZZO, a sostegno di quattro persone di origine rom, nei confronti del Popolo della Libertà per aver affisso il cartellone con su scritto ***“Il Pdl mantiene gli impegni. Fuori dalle case popolari rom e delinquenti”*** e della Lega Nord Abruzzo per aver invitato ***“i pescaresi ad assumere un senso civico unitario ed attivo contro questo male che colpisce da sempre, ed in maniera sempre più feroce, la città di Pescara”*** attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito internet <http://www.leganordabruzzo.info/pescara/>. Entrambi hanno posto in essere un comportamento illegittimo perché discriminatorio, perché hanno diffuso, attraverso i messaggi riportati, uno stereotipo negativo veicolando un pregiudizio razziale che stigmatizza una intera comunità con grave pregiudizio per la stessa e per i suoi membri. Ne consegue che la fattispecie rientra nella previsione normativa assumendo i caratteri del comportamento discriminatorio in

generale ovvero nella sua più specifica declinazione della *molestia*, di cui all'art. 2, co 3, del d.lgs 215/03 secondo cui sono considerate discriminazioni “*le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo*”.

Nel ricorso è stato chiesto il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.

II. AZIONI ED INTERVENTI LEGALI IN PROGRAMMA

1) Attività di *moral suasion* nei confronti del Comune di Firenze per aver rifiutato, ad una famiglia di origini rom, l'iscrizione nell'anagrafe comunale

2) Azione civile contro la discriminazione avverso il MIUR in riferimento all'esclusione illegittima dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dallo stesso ministero per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. (Decreto n. 82/2012)

3) Azione civile contro la discriminazione nei confronti di alcune testate giornalistiche per aver pubblicato articoli intrisi di razzismo, misoginia e omofobia

III. INIZIATIVE, DOCUMENTI E CONTATTI

1) **Seminario di formazione ASGI** – “La tutela dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul fattore etnico-razziale e/o sul credo religioso. Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali”.

Venerdì 30 novembre - Sabato 1 dicembre 2012. Milano, Sala "Grandi" della CISL prov., Via A. Tadino, 23. http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it

2) Le **Newsletters del CIRDI – Centro d'Informazione su Razzismo e Discriminazioni in Italia curato dal COSPE** – sono scaricabili dal sito: www.cirdi.org

3) La **Newsletter n. 3/2012 dell'ASGI**, con gli aggiornamenti sulle azioni promosse in materia di lotta alle discriminazioni etniche e religiose, le ultime novità giurisprudenziali in materia e materiali utili di approfondimento può essere scaricata dal link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/newsletter_antidiscriminazione_3_2012.pdf

4) È on-line la **Newsletter n. 20 di ottobre curata dall'associazione Lunaria** nell'ambito del progetto Cronache di ordinario razzismo: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/>

5) Pubblicato il **rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks**, basato sulle osservazioni della visita in Italia effettuata dal 3 al 6 luglio 2012: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_coe_ur_italy_visit_july_2012_materiali.pdf